

**N. 398**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 agosto 2011)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*



DRP/I/XVI /D 245/11

Roma, 16 agosto 2011

*Con Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011.

*Con : V 21  
2011*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL  
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO  
DELLE RISORSE UMANE DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA DELLE FERROVIE,  
A NORMA DELL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERE *b) e c)* DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162 e S.M.I.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## **1. Premessa**

Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (di seguito denominato “*decreto legislativo*”) - pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2007 - istituisce, all'articolo 4, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito denominata *Agenzia*), con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.

Lo stesso articolo 4 del decreto legislativo, al comma 6, lettere *b) e c)*, dispone che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provveda alla definizione delle modalità di reclutamento e di trasferimento delle risorse umane da impiegare da parte dell'Agenzia.

Analoghi regolamenti previsti, sempre all'articolo 4 del decreto legislativo, per l'adozione dello statuto dell'Agenzia e per la definizione del suo assetto organizzativo e per l'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità sono stati già adottati e sono attualmente vigenti (decreti del Presidente della Repubblica nn. 34 e 35 in data 25 febbraio 2009 e n. 36 in data 3 marzo 2009).

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica oggetto della presente relazione concerne l'adozione del regolamento per il reclutamento delle risorse umane dell'Agenzia, e la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse umane utilizzate in sede di prima applicazione del decreto legislativo per consentire il funzionamento l'Agenzia.

Esso tiene conto, inoltre, della recente legge 13 agosto 2010, n. 152 (pubblicata in G.U.R.I. del 13/9/2010), che modifica l'articolo 4 comma 6 lettere *b) e c)* del decreto legislativo, deferendo al regolamento anche la definizione delle modalità di trasferimento del personale tecnico proveniente dal Gruppo FS ed utilizzato dall'Agenzia in fase di start up e, per conseguenza, sopprimendo la riserva di posti prevista in precedenza per tale personale, nell'ambito della procedura di reclutamento.

E' opportuno specificare che dal provvedimento non derivano nuove o maggiori spese per lo Stato, e che l'Agenzia provvederà alla copertura delle spese connesse alle procedure di reclutamento e alla conseguente assunzione del personale con le risorse previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007.

## **2. Riferimenti normativi e principi posti a base del regolamento**

Oltre che al decreto legislativo istitutivo dell'Agenzia, e in particolare all'art. 4, comma 6, lettere *b) e c)* e 26, il regolamento *de quo* fa riferimento:

- agli articoli 87 e 97 della Costituzione,
- all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487;
- agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

- al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
- al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
- al decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ed in particolare all'articolo 2, comma 2, con il quale è stato individuato il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia.
- alla legge 13 agosto 2010, n. 152 recante modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 .

Inoltre, tiene conto di quanto riportato nei citati regolamenti di cui all'art 4 del decreto legislativo, con particolare riferimento alle funzioni ivi attribuite agli organi istituzionali, quali il direttore e al comitato direttivo, alla dotazione organica, all'articolazione della struttura organizzativa in settori ed uffici.

In definitiva, il regolamento di reclutamento delle risorse umane dell'agenzia di cui trattasi, è articolato in conformità ai criteri ed in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei limiti delle risorse ivi individuate e senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

### **3. Struttura del d.P.R.**

Il regolamento consta di sei titoli e ventidue articoli:

- TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1);
- TITOLO II: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO (artt. da 2 a 11);
- TITOLO III: PERSONALE DIRIGENTE (artt. 12 e 13);
- TITOLO IV: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE (art. 14);
- TITOLO V: GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE (artt. 15 e 16);
- TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (artt. da 17 a 22);

### **4. L'articolato del d.P.R.**

#### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

##### **- ARTICOLO 1: *Principi generali***

Sono riportate le fonti normative di riferimento di vario livello che individuano i criteri informativi per il reclutamento del personale.

Nello specifico i principi cui si conformano le procedure di reclutamento si realizzano come segue:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità;
- b) trasparenza delle procedure di selezione;
- c) rispetto delle pari opportunità;
- d) ammissione alle selezioni di tutti i cittadini della UE a termine di legge.

## TITOLO II: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

### **- ARTICOLO 2: *Avvio dei procedimenti di assunzione***

Configura la fase iniziale del procedimento di assunzione e la titolarità soggettiva degli atti da deliberarsi nel rispetto della pianificazione triennale ed delle effettive esigenze di personale dell'Agenzia, fatte salve le riserve e le facoltà assunzionali previste dalla legislazione in materia.

### **- ARTICOLO 3: *Pubblicità del procedimento selettivo***

Stabilisce le modalità di pubblicità dei bandi relativi alle procedure di reclutamento: pubblicazione del bando per intero o dell'avviso nella G.U.R.I. e sul sito internet dell'Agenzia..

Per la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato è prevista l'integrazione di un'ulteriore forma di pubblicità presso strutture nazionali ed estere che per la loro specifica attività utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga a quella richiesta per la partecipazione al procedimento selettivo..

### **- ARTICOLO 4: *Responsabile del procedimento***

L'articolo esplicita, sostanzialmente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i. le attività in capo al responsabile del procedimento concorsuale/selettivo: pubblicazione del bando, fase istruttoria relativa all'esame e valutazione delle domande, adempimenti relativi alla commissione esaminatrice; organizzazione delle attività correlate allo svolgimento della procedura concorsuale ed ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento dell'attività procedimentale.

### **- ARTICOLO 5: *Commissione esaminatrice***

L'articolo prevede la costituzione di una commissione per la valutazione delle prove concorsuali/selettive previste dalla procedura per il reclutamento del personale dell'Agenzia, ne stabilisce le modalità di nomina, la composizione, le condizioni soggettive di incompatibilità.

Con specifico riguardo alla figura del segretario ne definisce le condizioni soggettive di nomina, i compiti e ogni altro onere connesso all'incarico rivestito..

**- ARTICOLO 6: *Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice***

Sono indicate le attività preliminari volte a verificare l'insussistenza di incompatibilità tra i componenti e i candidati, a fissare i termini del procedimento, a definire i criteri e le modalità di valutazione delle prove a determinare i punteggi dei titoli e delle singole prove differenziate in relazione alla specificità dei profili messi a concorso e delle modalità di assunzione che potrà essere con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato o contratti di formazione e lavoro.

**- ARTICOLO 7: *Principi generali per l'accesso e la valutazione dei candidati***

L'articolo indica i principi generali per l'accesso e la valutazione dei candidati:

- corretta ponderazione tra la tipologia/valutazione delle prove e la figura professionalità richiesta riferita al rapporto contrattuale di lavoro da avviare;
- rispetto delle prescrizioni riportate all'art.1, comma 1, del DPR n. 487/1994 con riferimento alle aree di destinazione per assunzioni a tempo indeterminato;
- indicazione del numero e della tipologia delle prove ed eventuale valutazione dei titoli ai sensi del successivo art.9 con riguardo alla specificità dei profili messi a concorso. ricorso ad appositi test bilanciati ovvero a prove pratiche bilanciate per le categorie per le quali non è richiesta la laurea
- valore definitivo dei giudizi espressi dalle commissioni delle diverse fasi valutative e quindi non ammissione alla fase successiva in caso di esito negativo.

**- ARTICOLO 8: *Prove preselettive***

L' articolo prevede e disciplina l'ipotesi di forme di preselezione a quiz a risposta multipla in caso di un numero elevato di concorrenti e/o per espressa disposizione del bando.

**- ARTICOLO 9: *Titoli***

Si indicano tre tipologie di titoli ammessi a valutazione e si fissa il punteggio massimo di valutazione (10/30) in rapporto al punteggio complessivo.

**- ARTICOLO 10: *Accertamento della regolarità degli atti e designazione dei vincitori***

Sempre con riferimento alle procedure di reclutamento l'articolo tratta delle fasi finali del procedimento: la formazione della graduatoria finale dei vincitori, la sua efficacia temporale, la correlata proclamazione dei vincitori, le forme di pubblicità dell'esito finale della procedura.

#### **- ARTICOLO 11: *Tutela dei dati personali***

In osservanza alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali l'articolo fissa le regole per il trattamento e la conservazione dei dati forniti dagli interessati all'Agenzia in occasione della partecipazione a procedure reclutamento. Ne indica inoltre il responsabile del trattamento.

### TITOLO III: PERSONALE DIRIGENTE

#### **- ARTICOLO 12: *Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni***

L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione .

Si prevede che al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami può essere ammesso anche il personale di cui al successivo art. 17 del regolamento in esame, munito di diploma di laurea o laurea specialistica che abbia maturato almeno cinque anni complessivi in servizio presso l'Agenzia compreso il periodo di utilizzazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea sulla base della tabella di equiparazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Per le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali si rinvia all'art. 5 del DPR n. 272/2004.

Il 30% dei posti a concorso è riservato al personale dipendente dell'Agenzia appartenente da almeno 15 anni alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del 30% dei posti messi a concorso è riservata al personale dell'Agenzia comunque appartenente alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa l'anzianità di servizio .

E', inoltre, previsto, in assenza di una pregressa esperienza dirigenziale, un ciclo di attività formative presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art 28, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per i requisiti specifici e le procedure di selezione di rinvia ai relativi avvisi o bandi

La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale.

#### **- ARTICOLO 13: *incarichi di funzioni dirigenziali***

L'articolo individua le condizioni oggettive e i requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale nel rispetto di quanto previsto all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il limite temporale dell'incarico, la titolarità del soggetto conferente, la normativa di riferimento nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi.



#### TITOLO IV: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

##### **- ARTICOLO 14: *Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno***

Il reclutamento del personale avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, Le regole delle procedure di selezione sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

#### - TITOLO V: GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

##### **- ARTICOLO 15: *Formazione***

L'Agenzia intende promuovere ed attuare attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale finalizzate ad elevare il livello delle professionalità interne e quindi ad ottimizzare le prestazioni rese dall'elemento risorse umane nell'ambito delle singole strutture organizzative interne.

##### **- ARTICOLO 16: *Tutela legale e copertura assicurativa***

L'articolo garantisce la tutela legale e le spese di giudizio indicando le condizioni oggettive e soggettive per l'applicabilità. Si prevedono, inoltre, specifiche forme di assicurazione a favore del personale per tipologie di rischi per attività; in ogni caso, correlate al rapporto di servizio in essere con l'Agenzia.

#### TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### **- ARTICOLO 17: *Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti***

L'articolo indica le condizioni, i termini e le modalità di trasferimento del personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), del decreto legislativo nei ruoli dell'Agenzia nonché i criteri di inquadramento ed il trattamento giuridico ed economico spettante.

Al personale in titolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile, ed anche tramite specifici accordi, la facoltà di mantenere dette e le relative prestazioni.

Per detto personale viene in questa sede prevista la facoltà di trasferire alla Agenzia il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c., come sostituito dall'articolo 1 della legge n.297/1982, maturato dai singoli lavoratori presso le società del Gruppo F.S. S.p.A., comprensivo delle rivalutazioni di legge, alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, che si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. Per effetto del trasferimento delle somme di cui sopra il Gruppo F.S. S.p.A. è liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni.

A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto.

**- ARTICOLO 18: *Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***

L'articolo indica per il personale e i dirigenti con contratto a tempo determinato proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le condizioni, i termini e le modalità di trasferimento nei ruoli dell'Agenzia, nonché i criteri di inquadramento ed il trattamento giuridico ed economico spettante.

Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia.

**- ARTICOLO 19: *Trattamento giuridico ed economico***

Contiene il riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 che ha stabilito che, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione collettiva, al personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

**- ARTICOLO 20: *Ulteriori disposizioni***

L'articolo prevede che all'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 162/2007, si applica l'art. 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

**- ARTICOLO 21: *Disposizioni finali***

Contiene la clausola di invarianza della spesa. Al riguardo si fa presente che l'Agenzia provvederà alla copertura delle spese connesse alle procedure di reclutamento e alla conseguente assunzione del personale con le risorse previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007.

**- ARTICOLO 22: *Entrata in vigore***

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*.

**SCHEMA DI "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERE B) E C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162 E S.M.I.**

**ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)**

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**Titolo:** "Regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettere b) e c) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e s.m.i."

**Indicazione del referente di Amministrazione concertante:** Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento regolatorio detta disposizioni per il reclutamento del personale, dirigenziale e non, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). Esso costituisce attuazione di quanto sancito all'articolo 4 comma 6 lettere b) e c) del Decreto legislativo 10/8/2007 n. 162 (che recepisce le Direttive comunitarie 2004/49/CE e 2004/51/CE). Tale articolo – come modificato dall'articolo 1 della Legge 13/8/2010 n. 152, che sancisce la possibilità di inquadramento nell'organico dell'Agenzia del personale sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che del Gruppo FS attualmente comandato presso l'Agenzia stessa- dispone che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provveda alla definizione delle modalità di reclutamento e di trasferimento delle risorse umane da impiegare da parte dell'Agenzia.

Pertanto l'intervento è necessario, ed è funzionale alla piena operatività dell'Agenzia che, ad oggi, opera in regime di "prima attuazione" ex articolo 4 comma 8 del D. lgs. 162/07. A sua volta, tale ultima finalità risponde all'obiettivo di consolidare e incrementare la sicurezza dell'intero settore ferroviario.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Si riporta di seguito il quadro delle principali norme comunitarie e della relativa normativa nazionale di recepimento ed attuazione, per quanto concerne il settore ferroviario. E' graficamente evidenziata la normativa di immediato riferimento per l'intervento regolatorio (e segnatamente, l'art. 4 comma 6 del D. lgs. 162/07)

<b>Normativa Unione Europea</b>	<b>Legislazione Nazionale</b>
Direttiva 91/440/CE del 29.7.1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	DPR 277/98 dell'8.7.1998: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".
Direttiva 95/18/CE del 16.6.1995 relativa alle licenze alle imprese ferroviarie	DPR 146/99 del 16 marzo 1999: "Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della Direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura".
Direttiva 95/19/CE del 19.6.1995 riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura	DPR 146/99 del 16 marzo 1999: "Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della Direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura".
Direttiva 96/48/CE del 23.7.1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità .	Decreto Legislativo n. 299 del 24 maggio 2001 <i>(* ABROGATO)</i>
	Decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 513 "Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane".
	Decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753".
Direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Direttiva 2001/13/CE relativa alla licenza	Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.188: "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia

ferroviaria; Direttiva 2001/14/CE relative alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.	ferroviaria".
Direttiva 2001/16/CE, in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.	Decreto Legislativo 30 settembre 2004, n. 268 (* ABROGATO)
<b><u>Direttive 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE e della direttiva 2001/14/CE.</u></b>	<b><u>Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162</u></b>
Direttiva 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale	Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 (sarà abrogato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/57/CE)
Direttiva 2004/51/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	Già recepita nel D.lgs. 188/03
Direttiva 2007/32/CE, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale	Decreto del Ministro dei Trasporti dell'11 dicembre 2007
Direttiva 2007/58/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15: "Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria".
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)	<i>Attualmente in corso di recepimento</i>
Direttiva 2009/131/CE della Commissione del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del	<i>Attualmente in corso di recepimento</i>

(\*) I due Decreti Legislativi n. 299 del 24 maggio 2001 e n. 268 del 30 settembre 2004, sono stati abrogati e sostituiti dal Decreto Legislativo n. 163 del 10 agosto 2007.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento regolatorio non innova leggi o atti aventi forza di legge in vigore, ed in particolare è conforme ai decreti legislativi 30/3/2001 n. 165 e 10/8/2007 n. 162. Esso è altresì coerente con il DPR 9/5/1994 n. 487 in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento regolatorio è coerente con i principi dell'articolo 97 della Costituzione in tema di pubblica amministrazione. Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento regolatorio è compatibile con le competenze e le funzioni degli enti territoriali e locali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento regolatorio è previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 162 del 2007 e pertanto non si ravvisano possibilità di delegificazione né margini per l'applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento regolatorio è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario e consente, peraltro, la piena attuazione di quanto disposto dalle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, recepite con d.lgs. 162/2007. L'intervento regolatorio costituisce uno degli elementi (unitamente agli altri regolamenti, ad oggi emanati)<sup>1</sup> preordinati alla completa attuazione delle normative comunitarie citate.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea sul medesimo o analogo progetto.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

---

<sup>1</sup> DDP 25/2/2009 n. 34 (statuto dell'Agenzia), n. 35 (organizzazione) e n. 36 (gestione amministrativa e contabile).

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non sono state introdotte ed utilizzate nuove definizioni..

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti derivanti dall'intervento regolatorio.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

***6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Non sussiste rinvio ad atti successivi attuativi.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero***



***indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici, conseguentemente non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica.

**Titolo:** SCHEMA DI "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERE B) E C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

**Referente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo – tel. 06.44123201

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

### SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Si riporta di seguito il quadro delle principali norme comunitarie e della relativa normativa nazionale di recepimento ed attuazione, per quanto concerne il settore ferroviario. E' graficamente evidenziata la normativa di immediato riferimento per l'intervento regolatorio (e segnatamente, l'art. 4, comma 6, del d.lgs. 162/07)

Normativa Unione Europea	Legislazione Nazionale
Direttiva 91/440/CE del 29.7.1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	DPR 277/98 dell'8.7.1998: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".
Direttiva 95/18/CE del 16.6.1995 relativa alle licenze alle imprese ferroviarie	DPR 146/99 del 16 marzo 1999: "Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della Direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura".
Direttiva 95/19/CE del 19.6.1995 riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura	Decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 513 "Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane".
	Decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753".

<p>Direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;</p> <p>Direttiva 2001/13/CE relativa alla licenza ferroviaria;</p> <p>Direttiva 2001/14/CE relative alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.</p>	<p>Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.188: "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria".</p>
<p><b><u>Direttive 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE e della direttiva 2001/14/CE.</u></b></p>	<p><b><u>Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162.</u></b></p>
<p>Direttiva 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale</p>	<p>Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 (sarà abrogato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/57/CE)</p>
<p>Direttiva 2004/51/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</p>	<p>Già recepita nel D.lgs. 188/03</p>
<p>Direttiva 2007/32/CE, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale</p>	<p>Decreto del Ministro dei Trasporti dell'11 dicembre 2007</p>
<p>Direttiva 2007/58/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria</p>	<p>Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15: "Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria".</p>
<p>Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)</p>	<p><i>Attualmente in corso di recepimento</i></p>
<p>Direttiva 2009/131/CE della Commissione del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario</p>	<p><i>Attualmente in corso di recepimento</i></p>

**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

L'intervento regolatorio reca disposizioni per il reclutamento del personale, dirigenziale e non, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). Esso costituisce attuazione di quanto sancito all'articolo 4, comma 6, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 10/8/2007, n. 162 (che recepisce le direttive comunitarie 2004/49/CE e 2004/51/CE). Tale articolo – come modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 152, che sancisce la possibilità di inquadramento nell'organico dell'Agenzia del personale sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che del Gruppo FS attualmente comandato presso l'Agenzia stessa – dispone che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provveda alla definizione delle modalità di reclutamento e di trasferimento delle risorse umane da impiegare da parte dell'Agenzia.

Pertanto l'intervento è atto necessario e indefettibile (essendo espressamente previsto dal Decreto legislativo 162/07), ed è pre-requisito per la piena operatività dell'Agenzia che, ad oggi, opera in regime di “prima attuazione” ex articolo 4, comma 8, del d.lgs. n. 162 del 2007. A sua volta, tale ultima finalità risponde all'obiettivo di consolidare e incrementare la sicurezza dell'intero settore ferroviario.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

L'intervento regolatorio ha lo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni delle direttive comunitarie 2004/49/CE e 2004/51/CE, recepite nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 10 agosto 2007, n. 162.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie opera attualmente con personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Gruppo FS in regime di comando. Si tratta di una situazione prevista dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 162 del 2007 come di “prima applicazione” e che, per la natura provvisoria e reversibile del comando, ha in sé un elemento cruciale di incertezza e vulnerabilità del sistema. Le risorse ad oggi utilizzate sono peraltro nettamente sotto-dimensionate rispetto a quanto previsto dallo stesso decreto legislativo (art. 4, comma 8) attestandosi, per il 2010, su un valore di circa 120 unità in luogo delle 205 previste.

L'intervento regolatorio disciplina le modalità di reclutamento del personale dell'Agenzia nonché di stabilizzazione del personale ad oggi utilizzato e si configura quale elemento fondamentale per consentire la piena attuazione dell'assetto previsto dalla normativa comunitaria sopra citata, e costituisce peraltro il tassello mancante –quanto agli atti normativi previsti– per consentire la piena operatività dell'Agenzia. Infatti gli altri regolamenti previsti dall'articolo 4 del d.lgs. 162/07 sono stati emanati nello scorso anno (DDPR 25/2/2009 n. 34, 35 e 36).

L'obiettivo dell'intervento regolatorio (*i.e.*, le esigenze ad esso sottese) consiste dunque nel porre i presupposti per l'efficace presidio –peraltro in modo conforme a quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali di riferimento– della sicurezza del settore ferroviario.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'obiettivo di breve periodo consiste nel consentire la piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, mediante l'attuazione di procedure di reclutamento del personale e la

stabilizzazione del personale ad oggi in comando presso l'Agenzia stessa, e proveniente dal Gruppo FS e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'obiettivo di medio-lungo periodo consiste nel consolidare il presidio della sicurezza del sistema ferroviario. La verifica del conseguimento di tale obiettivo passa anche attraverso gli indirizzi impartiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con propria direttiva annuale (art. 9 del DPR 25/2/2009 n. 34), oggetto di verifica semestrale mediante indicatori specificamente individuati.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinatario dei principali effetti del provvedimento è l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Non si è ravvisata la necessità o l'opportunità di procedere a consultazione delle parti interessate dall'intervento stesso in quanto la disciplina del reclutamento delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è pienamente conforme alla normativa vigente in materia di assunzioni del personale da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, mentre per la fase transitoria è previsto - a seguito di domanda da parte degli interessati - il passaggio nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dal Gruppo FS (già utilizzato dall'Agenzia sulla base di specifica convenzione) e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già comandato presso l'Agenzia) nei limiti di contingente previsti dal decreto legislativo n. 162 del 2003.

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'opzione di non intervento non è attuabile in quanto in mancanza dell'intervento regolatorio, che reca la disciplina del reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l'Agenzia non potrà funzionare regolarmente e quindi non potrà assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali relativi alla sicurezza del trasporto ferroviario.

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non esistendo, nel merito, margini di discrezionalità per la disciplina del reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in quanto sia le modalità che il contingente di personale sono già stabiliti dal decreto istitutivo (dlgs. n. 162 del 2003), non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio.

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

L'intervento regolatorio è motivato dalla necessità di dare attuazione al disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 162 del 2007, che espressamente rinvia a regolamenti ex articolo 17, comma 2, della legge 23/8/1988, n. 400.

**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

L'intervento regolatorio costituisce atto dovuto e reca le modalità di reclutamento del personale dell'Agenzia. Sono stati stimati gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'intervento regolatorio alle unità di personale che, prevedibilmente, saranno stabilizzate e reclutate dall'Agenzia nel breve-medio periodo.

**B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'intervento regolatorio, come detto, costituisce atto necessario, in coerenza peraltro con l'assetto regolatorio previsto dall'ordinamento per altri enti o soggetti pubblici. Non si ravvisano svantaggi specifici, legati all'opzione prescelta.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

In modo del tutto conforme ai principi costituzionali in materia di amministrazioni pubbliche nonché a quanto disposto dal d.lgs. n. 165 del 2001, le procedure di reclutamento previste dall'intervento regolatorio sono improntate ai criteri di trasparenza e pubblicità, e ripercorrono strettamente quanto disposto dall'ordinamento per le altre amministrazioni.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

La comparazione con altre opzioni non è stata effettuata in quanto l'intervento regolatorio rappresenta l'unica opzione possibile non essendo rinvenibili, nel merito, margini di discrezionalità per la disciplina del reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Non risultano condizioni e fattori incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio.

**SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento regolatorio non appare suscettibile di interferenze con il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

**SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

L'intervento regolatorio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è sottoposta ai poteri di vigilanza ed indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 4 del D. lgs. 162/07, art. 9 del DPR 25/2/2009 n. 34). Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento si inquadra nell'ambito di tali poteri.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, provvederà alla verifica degli effetti dell'intervento regolatorio, individuando nella VIR i benefici da esso prodotti anche con riferimento ai costi sostenuti ed apportando, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, le conseguenti modifiche normative.

"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERE b) e c) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162 e S.M.I.

**RELAZIONE TECNICA**  
**(ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)**





**SEZIONE I**  
**DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA**

**Provvedimento attuativo di disposizioni normative (decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 2010, n. 152**

**A) Titolo del provvedimento:**

"Regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e Successive modifiche e integrazioni"

**B) Amministrazione e altro soggetto proponente:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

**Amministrazione competente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**C) Tipologia dell'atto:** schema di decreto del Presidente della Repubblica

**D) Emendamento/Subemendamento:** // // // //

**E) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**

**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:** Articolo 17, 18 e 20 del DPR

**PER LA COPERTURA:** Articolo 21 del DPR;

**PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:** Articolo 21 del DPR

**F) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato.**

)  **NO**

**SEZIONE II**  
**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

Le procedure di reclutamento del personale dell'Agenzia (ANSF) saranno attivate senza alcun nuovo o ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato, nel limite delle risorse finanziarie dell'Agenzia, indicate all'art 26 del d. lgs istitutivo n. 162 del 2007



## **A) Descrizione sintetica degli articoli 17, 18, 20 e 21**

### **➤ ARTICOLO 17: *Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti***

L'articolo indica le condizioni, i termini e le modalità di trasferimento del personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), del d. lgs n. 162 del 2007 nei ruoli dell'Agenzia nonché i criteri di inquadramento ed il trattamento giuridico ed economico spettante.

Al personale in titolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile, ed anche tramite specifici accordi, la facoltà di mantenere le relative prestazioni.

Per detto personale viene in questa sede prevista la facoltà di trasferire alla Agenzia il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c., come sostituito dall'articolo 1 della legge n.297/1982, maturato dai singoli lavoratori presso le società del Gruppo F.S. S.p.A. - comprensivo delle rivalutazioni di legge- alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, che si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. Per effetto del trasferimento delle somme di cui sopra il Gruppo F.S. S.p.A. è liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni.

A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto, fermo restando che le somme fino ad allora accantonate presso il fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permangono presso il predetto fondo.

L'onere economico relativo all'inquadramento del personale di cui all'art. 17 sarà a carico dell'Agenzia che provvederà con le risorse finanziarie di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 162 del 2007.

### **➤ ARTICOLO 18: *Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***

L'articolo indica per il personale e i dirigenti con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 8, lettera a), del d. lgs n. 162 del 2007 le condizioni, i termini e le modalità di trasferimento nei ruoli dell'Agenzia, nonché i criteri di inquadramento ed il trattamento giuridico ed economico spettante.

Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia



L'onere economico relativo all'inquadramento del personale di cui all'art. 18 sarà a carico dell'Agenzia che provvederà con le risorse finanziarie di cui all'art. 26 del d. lgs. 162 del 2007

➤ **ARTICOLO 20: *Ulteriori disposizioni***

L'articolo prevede che all'Agenzia, si applica l'art. 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122

L'onere economico relativo al reclutamento di cui all'art. 20 sarà a carico dell'Agenzia che provvederà con le risorse finanziarie di cui all'art. 26 del d. lgs. 162 del 2007

➤ **ARTICOLO 21: *Disposizioni finali***

Lo schema di decreto reca la clausola di invarianza della spesa in quanto il reclutamento del personale da parte dell'Agenzia non importa nuovi oneri a carico della finanza pubblica. La spesa relativa al reclutamento del personale graverà sulle risorse dell'Agenzia, entro i limiti delle risorse economiche disponibili.

Al riguardo si precisa che le risorse finanziarie dell'Agenzia sono le individuate dall'art. 26 del d.lgs. 162 del 2007:

a) euro 11.900.000 annui (trasferimento da parte dello Stato) ;

b) entrate proprie (costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia);

c) somma pari all'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia ;

Le maggiori entrate riportate alla lettera b) e le maggiori entrate di cui alla lettera c) consentono, oltre allo sviluppo delle attività istituzionali, il completamento dell'organico dell'Agenzia sino alla dotazione organica massima di 300 unità, stabilita all'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo istitutivo. Si ricorda che tale completamento dell'organico è funzionale al fatto che, all'articolo 27 dello stesso d. lgs n. 162 del 2007 n. 162/2007, è previsto un tempo di tre anni per estendere le competenze dell'Agenzia alle reti secondarie, cioè alle reti diverse da quella in gestione ad RFI SpA. L'aumento della dotazione organica fino al massimo di 300 unità resta comunque subordinato al verificarsi delle condizioni di cui sopra (incremento delle risorse proprie), come espressamente previsto dall'articolo 4 comma 6 lettera a) del decreto istitutivo.

Particolare rilevanza, ai fini della copertura degli oneri necessari per il completamento dell'organico fino al massimo di 300 unità, che avverrà gradualmente nel tempo e nei limiti delle risorse dell'Agenzia, assumeranno gli incrementi delle entrate proprie derivanti dalle maggiori attività che l'Agenzia stessa dovrà svolgere. Infatti, l'ingresso nel sistema delle reti secondarie comporterà necessariamente un ulteriore incremento delle attività dell'Agenzia e, quindi, delle entrate.



**B )La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa:**

**NO**

Viene redatta la sezione relativa alla clausola di salvaguardia



**SEZIONE II**

**Tabella 1**

**INSERIRE TABELLA 1**

**C) Effetti finanziari.**

**A carico dello Stato**

Dal DPR non deriveranno effetti finanziari a carico dello Stato.

**Totale effetti finanziari negativi:**

Si rimanda al punto precedente

**Totale effetti finanziari positivi:**

- Anno 1: --
- Anno 2: --
- Anno 3: --

NESSUN ONERE A CARICO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



**SEZIONE II bis**  
**Tabella 2**

**Riepilogo degli effetti finanziari:**

**A carico dello Stato**

Si rinvia alla precedente lettera C)

**Totale effetti finanziari negativi:**

- Anno 1 :-
- Anno 2 : -
- Anno 3 :
- A regime: -
- 

**Totale effetti finanziari positivi:**

- Anno 1: --
- Anno 2: --
- Anno 3: --

NESSUN ONERE A CARICO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



**SEZIONE III**  
**MODALITA' DI COPERTURE UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO**

Dal DPR non derivano oneri a carico dello Stato

**MODALITA' DI COPERTURA:**

--

C) Nuove o maggiori entrate.

--

NESSUN ONERE A CARICO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



**SEZIONE IV**  
**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

L'articolo 21, comma 1, dispone che dall'applicazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'Agenzia provvederà alla copertura delle spese connesse al reclutamento del personale con le risorse finanziarie di cui all'art. 26 del d. lgs. 162 del 2007.





**SEZIONE V**  
**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**  
(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPB)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			


Note:

Roma

**TIMBRO DI VERIFICA  
DELLA RELAZIONE TECNICA**

**IL RAGIONIERE GENERALE  
DELLO STATO**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha  
avuto esito



POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



**18 APR. 2011**



10453

167  
20

29 RIFP2



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XI

Roma, 19 APR. 2011

All'Ufficio Legislativo - Economia  
Sede

Prot. Nr. 52462

Rif. Prot. Entrata Nr. 52380/2011

Allegati:

Risposta a Nota del:

e p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per il reclutamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettere b) e c) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e successive modificazioni. del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Si restituisce bollinato lo schema di regolamento in oggetto unitamente alla relazione tecnica verificata positivamente.

*m*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Carfio*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
19 APR. 2011
Prot. n. <i>5219</i>

# SCHEMA PROVVEDIMENTO

⚠ Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

## Ragioneria Generale dello Stato

**Da:** Dip. Aff. Giuridici e Legislativi **Inviato:** gio 14/04/2011 10.19  
**A:** Ragioneria Generale dello Stato; Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze  
**Cc:** Ufficio legislativo Min. delle Infrastrutture e Trasporti  
**Oggetto:** D.P.R. reclutamento risorse umane Agenzia nazionale sicurezza ferrovie  
**Allegati:** ↪ schema DPR.doc(134KB) ↪ relazione tecnica.3.1.2011[1].doc(107KB)

XI  
*[Handwritten signature]*

Facendo seguito alle note n. prot.510/DAGL/5104/10.3.93 del 21 gennaio 2011 e prot. n.2359 del 25 marzo 2011, si trasmette, per le verifiche tecniche di competenza, un ulteriore schema di regolamento e la relazione tecnica riformulati a seguito delle modifiche concordate tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato agli articoli 12, comma 2 e 17, comma 5.

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
 E DELLE FINANZE  
 DIP. DELLA RAGIONERIA GEN. DELLO STATO  
 14 APR. 2011  
 PROT. N. 0052380

10453

1008  
19ESPES  
 19B

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERE B) e C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 97 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ed, in particolare, gli articoli 4, comma 6, lettere b) e c);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 34 e n. 35 in data 25 febbraio 2009 e n. 36 in data 3 marzo 2009 recanti rispettivamente lo statuto, il regolamento di organizzazione ed il regolamento di gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con il quale è stato individuato il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza -----;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;


**E M A N A**

il seguente regolamento:

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

*(Principi generali)*



1. Il reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nel seguito 'Agenzia', avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informativi sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel seguito 'decreto legislativo n. 165 del 2001'.
2. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:
  - a) adeguata pubblicità della selezione e delle relative modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione;
  - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni sono ammessi cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea che siano in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

## TITOLO II PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

### ART. 2

#### *(Avvio dei procedimenti di assunzione)*

1. Il procedimento di reclutamento è avviato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa deliberazione del comitato direttivo relativa alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale ed alle effettive necessità di assunzione di personale, secondo quanto indicato all'articolo 35, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo, comunque, conto delle riserve e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione in materia.

### ART. 3

#### *(Pubblicità del procedimento di reclutamento)*

1. I bandi concorsuali relativi al reclutamento del personale sono pubblicati per intero o mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Agenzia.
2. Qualora le procedure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato, l'Agenzia può dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria, alle imprese ferroviarie e alle società e agli enti nazionali, internazionali ed esteri che per la loro attività specifica utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga a quella richiesta per la partecipazione alla procedura.

### ART. 4

#### *(Responsabile del procedimento)*

1. Il dirigente dell'ufficio competente in materia di reclutamento e formazione del personale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, con proprio provvedimento nomina il responsabile di ciascun procedimento concorsuale-selettivo, di norma,



nell'ambito delle risorse assegnate al proprio ufficio. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando concorsuale o nell'avviso di selezione.

2. Il responsabile del procedimento ha il compito di garantire la regolarità del procedimento medesimo nel rispetto della normativa di riferimento e dei termini fissati dal provvedimento di avvio della selezione o nel bando di concorso. Il responsabile del procedimento cura, tra l'altro, l'esatto adempimento in ordine a:
  - a) pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e con le altre forme di pubblicità previste dall'articolo 3;
  - b) informatizzazione delle domande e suddivisione in elenchi dei partecipanti;
  - c) istruttoria delle domande finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando nonché all'accertamento della regolarità delle domande e della documentazione presentate dai candidati prima dell'inoltro della stessa alla commissione esaminatrice;
  - d) predisposizione dei decreti di esclusione dei candidati motivati dal difetto di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando;
  - e) notifica ai candidati del provvedimento di esclusione attraverso invio di lettera raccomandata;
  - f) predisposizione del decreto di nomina della commissione esaminatrice;
  - g) predisposizione, d'intesa con l'ufficio preposto al trattamento economico e giuridico, dei decreti di impegno relativi ai compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice, contestualmente all'adempimento di cui al punto precedente ovvero qualora non possibile al termine della procedura;
  - h) adempimenti relativi all'insediamento della commissione esaminatrice quali l'invio di copia del decreto di nomina ad ogni singolo componente, individuazione della sede di svolgimento delle attività della commissione, avvio dei contatti con il segretario della commissione in vista della futura trasmissione della documentazione afferente il concorso;
  - i) consegna formale al segretario della commissione della documentazione riguardante i candidati ammessi alla procedura;
  - l) approvazione, da parte della commissione, dei test relativi alla prova scritta sostitutivi dell'elaborato in forma scritta da somministrare in forma automatizzata;
  - m) custodia degli eventuali questionari o test relativi alla prova preselettiva o scritta ovvero di entrambe qualora la medesima custodia non risulti assegnata alla commissione ovvero alla ditta che ne cura la predisposizione in base al contratto di *outsourcing*;
  - n) organizzazione logistica dello svolgimento delle prove preliminari o delle prove scritte ovvero di entrambe;
  - o) comunicazione ai candidati del superamento della prova preliminare o della prova scritta ovvero di entrambe e della data fissata per le successive prove;
  - p) d'intesa con il segretario della commissione, organizzazione delle sedute relative alle prove orali;
  - q) acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei titoli di precedenza e preferenza;
  - r) predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria e della nomina dei vincitori a seguito della trasmissione dell'ultimo verbale da parte del segretario della commissione;



- s) pubblicazione, anche mediante avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito dell'Agenzia della graduatoria dei vincitori;
  - t) ricezione formale dal segretario della commissione della documentazione riguardante i candidati che ha formato oggetto dell'attività valutativa da parte della commissione stessa al termine delle operazioni concorsuali;
  - u) archiviazione della predetta documentazione in ossequio alla normativa concernente la tutela dei dati personali;
  - v) calcolo dei compensi spettanti ai componenti la commissione esaminatrice ed inoltro della documentazione relativa all'ufficio competente per la liquidazione degli stessi;
  - z) ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento dell'attività procedimentale.
3. Il responsabile del procedimento è altresì competente in materia di istanze di accesso agli atti.

#### ART. 5

##### *(Commissione esaminatrice)*

1. L'espletamento delle prove e le valutazioni dei candidati partecipanti alla procedura di reclutamento sono affidate esclusivamente ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
2. La commissione è composta da un presidente e da due componenti scelti tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale. I membri della commissione, anche per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, sono scelti fra i dipendenti dell'Agenzia e tra esperti esterni, secondo quanto disposto all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Qualora necessario la commissione può essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua straniera richieste dal bando e per l'accertamento di competenze informatiche.
3. Non possono far parte della commissione il responsabile del procedimento e coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o del personale. Salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente della commissione è riservato alle donne.
4. La segreteria della commissione è affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell'Agenzia. Al segretario sono affidate esclusivamente attività certificative e verbalizzanti.
5. Il segretario provvede alla custodia della documentazione relativa alla procedura di reclutamento e, al termine di ogni seduta della commissione, alla redazione di un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente. Il segretario cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalità di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l'accesso ai candidati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

#### ART. 6

##### *(Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice)*

1. I membri, anche aggregati, della commissione nella loro prima riunione e in ogni caso prima dell'inizio delle prove sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i singoli componenti e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, a seguito della presa visione dell'elenco nominativo dei partecipanti.
2. Successivamente alla verifica delle eventuali incompatibilità, la commissione procede alla:



- a) definizione, prima dell'inizio delle prove, del termine del procedimento di reclutamento in considerazione del numero dei concorrenti e del tipo di procedura, dandone comunicazione al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. In assenza dell'individuazione del predetto termine si applica il termine stabilito dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- b) definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove e determinazione dei punteggi attribuiti alle categorie dei titoli e alle articolazioni eventualmente individuate nonché dei punteggi attribuiti alle singole prove, che saranno differenziate in relazione alla specificità dei profili messi a concorso e delle modalità di assunzione che può essere con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato o contratti di formazione e lavoro.

#### ART. 7

##### *(Principi generali per l'accesso e la valutazione dei candidati)*

1. Le prove della procedura di reclutamento e le relative modalità di valutazione devono essere rapportate alla tipologia delle mansioni richieste e possono essere differenziate con riferimento al tipo di contratto a tempo indeterminato o determinato.
2. Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto delle aree e dei profili cui si riferiscono.
3. I concorsi per esame ed i concorsi per titoli ed esami consistono in almeno due prove scritte ed in una prova orale; ove previsto, si provvede inoltre alla valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, in relazione alla specificità dei profili messi a concorso.
4. Per le categorie per le quali non è richiesto il possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
5. I giudizi espressi dalla commissione nelle diverse fasi valutative sono definitivi e, laddove negativi, comportano la mancata partecipazione alle successive fasi previste dal bando.

#### ART. 8

##### *(Prove preselettive)*

1. La procedura di reclutamento, nell'ipotesi in cui il numero delle domande pervenute dovesse risultare elevato e per espressa disposizione del bando, può essere preceduta da forme di preselezione mediante quiz a risposta multipla predisposti anche da aziende specializzate attraverso la stipula di uno specifico contratto, individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive non è considerato al momento del calcolo del punteggio finale al termine della procedura.
3. I quiz da sottoporre ai candidati predisposti dall'azienda specializzata prescelta sono approvati dalla commissione, la quale partecipa alle operazioni connesse allo svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al termine delle stesse.
4. I contratti aventi ad oggetto la predisposizione dei quiz, la somministrazione di questi ultimi, la custodia dei medesimi, la vigilanza durante lo svolgimento delle prove, l'affitto della sede delle





prove, sono stipulati dal competente ufficio dell'Agenzia, a seguito di motivata richiesta del responsabile dell'ufficio addetto al reclutamento del personale.

## ART. 9

### (Titoli)

1. Ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato ed indeterminato, sono valutabili soltanto i titoli che non costituiscono requisito di ammissione previsto dal bando. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
  - a) titoli di cultura;
  - b) titoli professionali;
  - c) titoli vari.
2. Rientrano tra i titoli di cultura i titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura di reclutamento purché coerenti con il profilo da ricoprire, essendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione eventualmente valutabile unicamente in relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti titoli, i diplomi di laurea e le lauree specialistiche, i dottorati di ricerca, i diplomi di specializzazione universitaria rilasciati o riconosciuti dallo Stato o conseguiti all'estero, purché riconosciuti equipollenti a quelli nazionali.
3. Rientrano tra i predetti titoli di cultura, con un livello inferiore di valutazione rispetto a quelli del comma precedente, gli attestati di frequenza a corsi e master di perfezionamento universitari, le borse di studio rilasciate da università o amministrazioni pubbliche, i corsi di aggiornamento, qualificazione o similari, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti le abilitazioni all'insegnamento e alle professioni, l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali nonché società od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17; il servizio prestato a tempo determinato presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali nonché società od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17, è titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato, lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico conferitogli dall'ente di appartenenza o da altre pubbliche amministrazioni purché riguardanti il profilo cui il medesimo candidato concorre; i riconoscimenti speciali quali encomi; l'anzianità rivestita nel profilo immediatamente inferiore a quello posto a concorso ed anzianità complessiva di servizio, anche nelle società od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17, tali categorie di titoli possono o meno essere considerate alternative. La valutazione è differenziata a seconda che si tratti di servizi resi in livelli eguali o inferiori rispetto a quelli messi a concorso; è consentita una limitazione del periodo massimo valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi analoghi ripetuti nel tempo.
5. Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri oggettivi di qualità relativamente a lavori originali, comunicazioni a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attività collegabili purché attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, brevetti ed invenzioni.
6. La commissione stabilisce preventivamente, e comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i titoli valutabili per ciascuna delle predette categorie fissandone il



- relativo punteggio. In ogni caso sono valutati soltanto i titoli posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.
7. Ferma restando l'eventuale diversa valutazione in ordine alla specificità delle aree professionali in relazione alle quali la procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una influenza determinante rispetto alle altre due.
  8. Nelle selezioni per titoli ed esami non può essere assegnato ai titoli un punteggio superiore a dieci trentesimi del punteggio complessivo.
  9. In tutti i casi in cui la commissione non valuta un titolo devono essere specificate le ragioni della mancata valutazione.

#### ART. 10

*(Accertamento della regolarità degli atti e designazione dei vincitori)*

1. Esaurita l'attività di valutazione la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento.
2. L'ufficio preposto al reclutamento del personale, valutate le eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all'atto della presentazione della domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla al direttore affinché quest'ultimo possa procedere all'approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
3. Il provvedimento di proclamazione dei vincitori è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione della graduatoria, ovvero con le modalità stabilite dal bando o dall'avviso di selezione.
4. La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle disposizioni legislative in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e può essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso era stato bandito.

#### ART. 11

*(Tutela dei dati personali)*

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento nonché i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento sono raccolti e custoditi presso l'archivio del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza dell'Agenzia.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza.

### TITOLO III *PERSONALE DIRIGENTE*

#### ART. 12

*(Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni)*



1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché il personale di cui all'articolo 17 inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, munito di diploma di laurea o laurea specialistica, che abbia compiuto almeno cinque anni complessivi di servizio presso l'Agenzia **compreso il periodo di utilizzazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea sulla base della tabella di equiparazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.**
3. La procedura concorsuale si svolge secondo le modalità indicate all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Qualora la procedura preveda anche la valutazione di titoli, questa viene effettuata ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.
4. Il trenta per cento dei posti a concorso è riservato al personale dipendente dell'Agenzia appartenente da almeno quindici anni alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del trenta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dell'Agenzia comunque appartenente alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa l'anzianità di servizio di almeno cinque anni di cui al comma 2.
5. I vincitori del concorso sono assunti dall'Agenzia e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto all'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi da 1 a 5 sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi.
7. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale applicabili al personale dell'Agenzia.

#### ART. 13

##### *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo.



3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali degli uffici sono conferiti dal direttore, sentito il dirigente di vertice del settore interessato.
4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica quanto previsto all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed a tempo determinato anche ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La durata di detti incarichi è stabilita dal decreto legislativo medesimo.

TITOLO IV  
*SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE*

ART. 14

*(Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno)*

1. Per il reclutamento del personale si provvede nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 36, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Le regole delle procedure di selezione di cui al comma 1 sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

TITOLO V  
*GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE*

ART. 15

*(Formazione)*

1. Le attività di formazione sono rivolte a:
  - b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;
    - a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
    - c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo;
2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

ART. 16

*(Tutela legale e copertura assicurativa)*

1. L'Agenzia garantisce la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti, sempre che tali fatti non siano imputabili a dolo o colpa grave.



2. La garanzia di cui al comma 1 è sospesa nel caso di dolo o colpa grave del dipendente accertato con sentenza ancorché non passata in giudicato.
3. L'Agenzia garantisce con apposita polizza assicurativa i propri dipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto dell'Agenzia siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali e al rischio di responsabilità civile in generale, con esclusione di fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.
4. L'Agenzia garantisce le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stesso.
5. L'Agenzia stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto. Detta polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

TITOLO VI  
*DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

ART. 17

*(Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti)*

1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico dell'Agenzia, il personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), del citato decreto legislativo, a domanda, può essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale interessato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 1 è inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. Al personale che accede al ruolo dell'Agenzia secondo la procedura di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia. A tale personale è garantito comunque, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile.
4. Al personale di cui al presente articolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile ed anche tramite specifici accordi, la facoltà di mantenere dette iscrizioni e le relative prestazioni.
5. Il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982, maturato dai singoli lavoratori presso le società del Gruppo F.S. s.p.a., comprensivo delle rivalutazioni di legge, alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, è trasferito, su richiesta dell'interessato, alla predetta Agenzia e si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. Le quote eventualmente accantonate presso il fondo di tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permangono presso il predetto fondo.



6. Per effetto del trasferimento delle somme di cui al comma 5, il Gruppo F.S. s.p.a. è liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni.
7. A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto.

#### ART. 18

*(Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in numero non superiore a dodici unità, il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a domanda può essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa.
2. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale non dirigente interessato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per il personale dirigente proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con incarico a tempo determinato presso l'Agenzia collocato in aspettativa senza assegni secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, la domanda di trasferimento presso l'Agenzia deve essere presentata dal dirigente interessato entro sessanta giorni prima della scadenza dell'incarico.
4. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui ai commi 1, 2 e 3 è inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
5. Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia.

#### ART. 19

*(Trattamento giuridico ed economico)*

1. Al personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia si applica, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione collettiva, il trattamento giuridico ed economico individuato dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

#### ART. 20

*(Ulteriori disposizioni)*

1. In considerazione di quanto disposto all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'Agenzia si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

#### ART. 21

*(Disposizioni finali)*



1. Dall'applicazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 22

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo.





**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 3188/2011

Roma, addì 3 AGOSTO 2011

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Dir. \_\_\_\_\_

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
numero 1909/2011 emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco  
indicato:

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

**DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO  
DELLE RISORSE UMANE DA PARTE  
DELL'AGENZIA NAZIONALE PER  
LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**

Allegati N. \_\_\_\_\_

ALINE CABINETTO  
Ufficio Dirigenza e Collaborazione, Ministero  
DFF/REGISL.  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. 0030453-03/08/2011-INGRESSO  
25.4007348

**MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI UFFICIO  
LEGISLATIVO**

Gabinetto dell'On. Ministro

Il Segretario Generale

ROMA

Vito Bellia





REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2011

**NUMERO AFFARE 01909/2011**

**OGGETTO:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ufficio legislativo.

Disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

### LA SEZIONE

Vista la relazione 18807 del 10 maggio 2011 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso:

Con relazione del 10 maggio 2011 l'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetteva lo schema di d.P.R.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official responsible for the document.

recante regolamento concernente la "disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza nelle ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettere b) e c) del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 e s.m.i."

Occorre ricordare che il decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49 CE e 2004/51 CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie istituisce, all'art. 4, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Lo stesso articolo 4, al comma 6, lettere b) e c) dispone che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modifiche, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provveda a definire le modalità di reclutamento e trasferimento delle risorse umane da impiegare da parte dell'Agenzia.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, concerne l'adozione del regolamento per il reclutamento delle risorse umane dell'Agenzia e la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse utilizzate in sede di prima applicazione del decreto legislativo per consentire la prima operatività dell'Agenzia.

Considerato:

Lo schema di decreto legislativo merita parere favorevole con le osservazioni che si rassegnano di seguito.

Dopo il parere interlocutorio del 19 maggio 2011, il Ministero ha

inviato la nota di chiarimenti del 24 giugno 2011.

In essa ha esposto i motivi per i quali non ritiene di procedere all'informativa di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, trattandosi di prima attuazione del reclutamento e riservandosi di svolgere tale consultazione in una fase successiva ossia in sede di ripartizione dell'organico.

La Sezione prende atto di tale intento del Ministero.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento regolamentare la Sezione prende atto che la Ragioneria dello Stato, bollinando lo schema di provvedimento, ha superato le iniziali perplessità e che la relazione tecnica al decreto legislativo n. 162 del 2007 aveva previsto il completamento dell'organico fino a trecento unità facendo riferimento, in modo che introduce una certa aleatorietà nella dotazione finanziaria, alle entrate di cui proprie dell'Agenzia ed all'incremento dell'uno per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria e non solo ai trasferimenti annuali da parte dello Stato.

Con riferimento all'art. 2 dello schema di regolamento si suggerisce di sostituire alla parola "*assunzionali*" le parole "*di assunzione*".

Con riferimento all'art. 3 si suggerisce che la pubblicazione dei bandi concorsuali avvenga sempre per intero.

Con riferimento all'art. 4 comma 1 si suggerisce di aggiungere dopo la parola "*risorse*" l'aggettivo "*umane*".

Con riferimento all'art. 4 comma 2 lett. e) valuta il Ministero se la lettera raccomandata debba essere con avviso di ricevimento per

ragioni di certezza (riguardando la comunicazione di un'esclusione).

Con riferimento all'art. 4 comma 2 lett. m) si suggerisce di sostituire alla parola "ditta" la parola "impresa" ed alla parola "outsourcing" la parola "esternalizzazione".

Con riferimento all'art. 5 comma 3 si raccomanda al Ministero di valutare in luogo della quota riservata alle donne se non sia più opportuno fare riferimento all'esigenza di rispettare l'equilibrio di genere.

Con riferimento all'art. 6 comma 1 lett. b) valuti il Ministero se debba inserirsi la clausola *"prima della scadenza del termine di presentazione delle domande"* in modo da garantire che i criteri di valutazione delle prove e dei titoli vengano stabiliti senza alcun possibile riferimento alle domande e prima della scadenza del termine per la loro presentazione.

Con riferimento all'art. 8 valuti il Ministero se indicare una soglia quantitativa di domande alla quale legare l'attivazione della procedura di preselezione e sostituisca al comma 1 la parola "aziende" con la parola "imprese".

Con riferimento all'art. 9 comma 5 valuti il Ministero se dare uno spazio anche ad esperienze professionali diverse da quelle di cui al comma 4.

Con riferimento all'art. 17 comma 1 valuti il Ministero se confermare la scelta della riserva del cinquanta per cento dei posti al trasferimento dal Ministero essendo tale quota un limite massimo ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett. b) del decreto legislativo n. 162 del 2007.

P.Q.M.

In tal senso è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE

Giancarlo Montedoro  
*Giancarlo Montedoro*

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu

*Luigi Cossu*

IL SEGRETARIO

*h. Freschi*

*h. Freschi*